

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

Relazione sulla gestione

Rendiconto 2020

(art. 151, c. 6 e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 08 in data 25/03/2021

La giunta comunale porta all'attenzione del consiglio la presente relazione, documento che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Dato atto che:

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

- L'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 232 del decreto legislativo numero 267/2000 ha adottato il sistema di contabilità semplificata con la tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori, il conto del patrimonio;
- Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali di bilancio ;
- Il bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato approvato con deliberazione consiliare numero 29 del 18 Dicembre 2019, esecutiva a sensi di legge;

Considerato che a far tempo dal 02/03/2020 è stato affidato il Servizio di Tesoreria a Banca INTESASANPAOLO S.p.a. – sede legale Torino Piazza San Carlo, 156:

- È stato presentato nei termini di legge, per il periodo 01/01-01/03/2020, il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Novara Ag.di Cavaglio d'Agogna – Gruppo Banco Popolare;
- È stato presentato nei termini di legge, per il periodo 02/03-31/12/2020, il rendiconto della gestione di cassa da parte della Tesoreria Comunale Banca INTESASANPAOLO S.p.a.;

Si è provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo numero 267/2000;

Il conto del bilancio per l'anno 2020 presenta le seguenti risultanze:

GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 1.1.2020	€	215.939,41
Riscossioni	€	525.261,81
Pagamenti	€	492.037,72
Fondo cassa al 31.12.2020	€	249.163,50
Residui Attivi	€	416.480,40
Residui Passivi	€	168.104,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	497.539,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	319.634,00
AVANZO DISPONIBILE	€.	177.905,48

di cui:

Vincolato e/o accantonato	€	21.786,54
Disponibile	€	156.118,94

Analisi della composizione del risultato di amministrazione

- Quote accantonate

Nel conto del bilancio di dell'esercizio 2020, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Descrizione		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	€. 19.315,82	
Fondo rischi contenzioso		
Fondo passività potenziali		
Fondo indennità fine mandato del sindaco	€. 2.070,72	
Fondo accantonamento rinnovo contrattuale segret.com.le convenz.	€. 400,00	

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate dei titoli I,II e III accertate in conto competenza ammontano a €. 336.349,49 e sono costituite da:

Entrate tributarie	€	251.024,36
Trasferimenti statali e regionali	€	56.316,54
Entrate extratributarie	€	29.008,59

I tributi comunali di maggior rilevanza presentano le seguenti risultanze:

I.M.U.	€	59.557,74
IMU da attività di accertamento	€	146,06
Fondo di solidarietà comunale	€	100.999,27
TARI	€	57.505,84
TARI da attività di accertamento	€	2.182,01
Addizionale comunale IRPEF	€	29.917,85
TASI	€	0,00

Le entrate accertate in titolo IV ammontano ad € 407.618,51 e sono costituite da:

Contributo regionale per ripristino alveo e difese spondali torrente Agogna – D.G.R. 36-7661 del 05/10/2018	€.	320.000,00
Contributo per realizz.investim.messa in sic.strade- Completam.sistemazione Via Cavaglio- Art.1 c.107 L.145/2018	€.	50.000,00
Contributo Min.art.30, c.14-ter D.L.34/2019 “Cont.Piccoli Comuni”	€.	11.597,90
Contributo efficientam.energetico – Sostituz.illuminazione pubblica	€.	19.329,89
Contributo per acquisto scivolo per parco giochi (cont.pro-loco)	€.	3.000,00
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	€	3.690,72

Le entrate accertate in Titolo V – VI – VII ammontano ad € zero, in quanto non è stata attivata l'anticipazione di tesoreria e non stati accesi nuovi prestiti.

Sono stati accertati residui attivi da riportare per € 41.465,19 derivanti da esercizi precedente e per €.375.015,21 della competenza, per un totale di €. 416.480,40.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese correnti (titolo I) impegnate nel corso dell'anno 2020 ammontano ad euro €. 330.367,73.

Per quanto riguarda l'incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto segue:

Spese per il personale al netto di IRAP e convenzione segreteria	€	134.498,13
Spese per acquisto di beni e servizi	€	128.764,46
Spese per trasferimenti compresa convenzione di segreteria	€	43.498,99
Spese per interessi passivi	€	2.200,48
Rimborsi e poste correttive delle entrate	€	2.036,53
Altre spese correnti	€	7.978,63

Sono state impegnate in conto capitale spese per € 142.921,21

Per quanto riguarda l'incidenza delle maggiori spese, secondo la loro classificazione, si può rilevare quanto segue:

Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	€	136.203,89
Altre spese in conto capitale	€	6.717,32

Le spese per rimborso di prestiti ammontano complessivamente ad € 8.288,79 e precisamente:

per anticipazioni di cassa	€	0,00
per quota capitale dei mutui (causa emergenza covid19 pagato meno rispetto alla previsione (€. 23.675,12) per effetto del D.L. 18/2020 "Cura Italia" sospensione e rinvio quota capitale mutui Mef per €. 15.386,33 di cui €. 8.827,07 verranno pagati nel 2022 e €. 6.559,26 nel 2023	€	8.288,79

Sono stati determinati residui passivi per € 4.795,77 derivanti da esercizi precedenti e per €. 163.308,65 della competenza, per un totale di €. 168.104,42.

Le partite di giro pareggiano nell'importo di € 70.135,44.

Costituzione Fondo Pluriennale Vincolato

- Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario

Secondo il medesimo principio contabile, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Ad esempio, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 19 in data 28/05/2020, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio per i quali, non essendovi correlazione con le entrate, è stato costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa:

Impegni assunti in competenza dell'esercizio 2020

Cap.	Imp. n.	Descrizione	Imputazione 2021	Imputazione 2022	Imputazione 2023 e succ.
209101011	20200026266	Inc.prof.progett.e direz.lavori sistemaz.alveo e difese spondali torrente Agogna	14,764,75		
209101011	2020026267	Lavori sistemaz.alveo e difese spondali torrente Agogna	304,869,25		
			-	-	-
TOTALE			319,634,00		
di cui: PARTE CORRENTE					
di cui: PARTE CAPITALE			319,634,00		

ANALISI DEI SERVIZI PRODUTTIVI ED A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizi produttivi

Servizio	Impegni / €	Accertamenti / €
Nettezza urbana	36.400,00	55.146,12
...	,00	,00

Servizi a domanda individuale

Servizio	Impegni €	Accertamenti €	Copertura %
Mensa	,00	,00	,00 %
Illuminazione votiva	3.048,33	2.700,00	88,57%
TOTALE	3.048,33	2.700,00	88,57%

- GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

NOTA BENE: Con il rendiconto 2019 i Comuni con meno di 5.000 abitanti possono decidere di adottare o meno la contabilità economico-patrimoniale, come disposto dall'art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gli enti che si avvalgono di questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate, individuate con D.M. 11 novembre 2019 (si vedano gli allegati al rendiconto).

Facoltà di cui questo Ente si è avvalso.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del d.Lgs. n. 118/2011.

L'art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

Il conto del patrimonio redatto secondo quanto previsto dall'articolo 230 del decreto legislativo numero 267/2000, evidenzia un **patrimonio netto di € 1.322.365,94**, come si evince dai prospetti allegati al Rendiconto.

– DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

11.1 - Il quadro normativo

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di

mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

– I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

I parametri e il rendiconto 2020

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con D.M. Ministero dell'Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 30 luglio 2009.

L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo D.M. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrico aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

L'applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019.

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Dalla Tabella allegata l'Ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con delibera del C.C. n. 28 del 31/12/2020 l'Ente ha provveduto (entro il 31.12.2020), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 mediante trasmissione della delibera sopraindicata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 05/03/2021 prot. 537.

Cavaglietto, lì 25 Marzo 2021

Il Sindaco

Lanaro Arch.Laura

Il Responsabile del Servizio Finanz.

Lorella Casulini

Il Segretario Comunale

Lorenzi dott.Dorella